

NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA QUADRIENNIO OLIMPICO 2025-2028

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva (di seguito "l'Assemblea") della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) viene indetta giusta Delibera del Consiglio Federale n. 21 del 20/05/2024 e convocata per **sabato 20 luglio 2024**.

1. CONVOCAZIONE

Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto al voto

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione e inviata a mezzo PEC, con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica ordinaria e altro mezzo purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione almeno sessanta giorni prima dello svolgimento.

La convocazione unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto redatto dalla Segreteria Generale sono approvate dal Consiglio Federale con Delibere n. 21 e 22 del 20/05/2024 e pubblicate sulla homepage dei siti internet federali (<https://www.fibis.it> e <https://www.fisb.it>) nella sezione dedicata e trasmesse a tutti i seguenti destinatari:

- ai Presidenti degli Affiliati (di seguito anche "CSB" – Centri Sportivi Biliardo/Bowling) aventi diritto al voto;
- ai Rappresentanti degli Atleti eletti nelle Assemblee regionali;
- ai Rappresentanti dei Tecnici eletti nelle Assemblee regionali.

Ai fini della trasmissione di cui sopra, ai sensi dell'art.18, comma 2 dello Statuto, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione viene pertanto inviata dalla Segreteria Generale all'indirizzo del CSB fornito in fase di affiliazione o riaffiliazione.

Avverso la tabella degli aventi diritto al voto è ammessa impugnazione. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità, entro sette giorni successivi dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, e in ogni caso secondo i termini, le modalità e le procedure previste dall'apposito Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Contenuto della convocazione

La convocazione deve riportare:

- il luogo, la data e l'orario di svolgimento dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione;
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'elenco degli aventi diritto a voto;
- eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

2. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Soggetti aventi diritto al voto

Secondo quanto disposto dall'art.17 dello Statuto, all'Assemblea partecipano, con diritto di voto, i seguenti soggetti:

- i Presidenti degli Affiliati, o loro delegati;
- i Rappresentanti degli Atleti o i rispettivi supplenti (primi dei non eletti);
- i Rappresentanti dei Tecnici o i rispettivi supplenti (primi dei non eletti).

Presidenti degli Affiliati (art.17, comma 3 dello Statuto)

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:

- ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art.6;
- alle Associazioni e Società (CSB) che **alla data di convocazione dell'Assemblea:**
 1. risultino iscritte al Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/21;
 2. in regola con il versamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione;
 3. abbiano maturato un'anzianità minima di n.12 (dodici) mesi;
 4. abbiano svolto, nei n.12 (dodici) mesi antecedenti, con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. A tal fine è richiesta la partecipazione ad almeno n.5 (cinque) manifestazioni sportive inserite nei programmi dell'attività sportiva ufficiale della Federazione.

Per attività sportiva stabilita dai programmi federali deve intendersi la partecipazione a qualsivoglia campionato e/o gare individuali e/o a squadre a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, iscritti nei calendari ufficiali della Federazione a livello nazionale, regionale o provinciale, nonché le attività di formazione, didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art.2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

La FISBB è titolare del controllo diretto sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione degli Affiliati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento. Per acquisire il diritto di voto può essere sufficiente anche la sola partecipazione a gare e/o campionati indetti a livello provinciale.

Rappresentanti degli Atleti (art.13, commi 3 e 4 in combinato disposto con gli artt.17, comma 3 e 45, comma 3 dello Statuto)

Sono coloro che, eletti nelle Assemblee regionali almeno settantacinque giorni prima la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, rappresentano la categoria degli Atleti dei Settori Biliardo e Bowling. Detti Rappresentanti devono essere in attività e devono partecipare direttamente all'Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe. In caso di indisponibilità del soggetto eletto questo potrà essere sostituito dal primo dei non eletti che dovrà esibire copia del verbale firmato dell'Assemblea Regionale ove risulti tale condizione.

In ogni caso i verbali delle Assemblee Regionali saranno forniti alla Commissione Verifica Poteri dalla Segreteria federale al fine di garantire gli opportuni controlli.

Rappresentanti dei Tecnici (art.13, commi 3 e 4 in combinato disposto con gli artt.17, comma 3 e 45, comma 3 dello Statuto)

Sono coloro che, eletti nelle Assemblee regionali almeno settantacinque giorni prima la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, rappresentano la categoria dei Tecnici dei Settori Biliardo e Bowling. Detti Rappresentanti devono essere in attività e devono partecipare direttamente all'Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe. In caso di indisponibilità del soggetto eletto questo potrà essere sostituito dal primo dei non eletti che dovrà esibire copia del verbale firmato dall'Assemblea Regionale ove risulti tale condizione.

In ogni caso i verbali delle Assemblee Regionali saranno forniti alla Commissione Verifica Poteri dalla Segreteria federale al fine di garantire gli opportuni controlli.

3. PRECLUSIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Ai sensi di quanto prescritto dall'art.17 comma 4 dello Statuto è preclusa la partecipazione in Assemblea:

- a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione a tempo irrogati dagli Organi di Giustizia e in corso di esecuzione;
- a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

4. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art.21 dello Statuto, i seguenti soggetti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto:

- il Presidente della Federazione;
- i membri del Consiglio Federale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- gli Organi nazionali e territoriali;
- il Segretario Generale;
- i Candidati alle cariche elettive;
- gli Affiliati non aventi diritto al voto;
- la Commissione Verifica Poteri;
- la Commissione Scrutinio
- altri soggetti invitati dal Presidente o dal Consiglio Federale.

I membri del Consiglio Federale, i Presidente/Consiglieri/Delegati dei Comitati regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

5. DELEGHE DEGLI AFFILIATI AVENTI DIRITTO DI VOTO

Gli Affiliati partecipano direttamente all'Assemblea tramite il proprio Presidente o, in alternativa, attraverso il Delegato nei limiti previsti dall'art.17, comma 5 dello Statuto.

Il Presidente di ciascun Affiliato con diritto di voto può delegare in sua vece ed in alternativa:

- **un Delegato interno**, che sia componente del Consiglio Direttivo del suo stesso CSB;
oppure
- **un Delegato esterno**, ossia un rappresentante di altro affiliato avente diritto a voto.

In sede di Assemblea Nazionale Elettiva i Presidenti dei CSB affiliati aventi diritto di voto potranno rilasciare delega solo ad altri Presidenti di CSB Affiliati (o, in caso di impedimento dei Presidenti, ai Membri del Consiglio Direttivo dell'Affiliato che li sostituiscono) aventi diritto di voto; **ciascun Delegato può rappresentare in Assemblea n. 3 Affiliati oltre al proprio (per un massimo di n. 4 voti).**

Il Membro del Consiglio Direttivo del CSB Affiliato, qualora delegato dal proprio Presidente per la partecipazione in Assemblea, potrà ricevere delega da altri Presidenti di CSB affiliati.

La delega potrà essere rilasciata anche da Presidenti di Affiliati appartenenti a Settori sportivi diversi e di altre regioni.

Non possono essere delegati gli Atleti e i Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea.

La delega deve:

- essere redatta per iscritto;
- essere presentata su carta intestata del CSB delegante;
- contenere, a pena di inammissibilità:
 - a. le generalità e la copia del documento del Legale Rappresentante della stessa;
 - b. la denominazione dell'Associazione o della Società Sportiva delegata;
 - c. firma leggibile del Legale Rappresentante del CSB delegante.

Gli appositi modelli predisposti, pubblicati sulla homepage dei siti internet federali (<https://www.fibis.it> e <https://www.fisb.it>) nella sezione dedicata, sono denominati “Delega interna ad un componente del Consiglio direttivo della propria ASD-SSD” e “Delega esterna ad altro Affiliato avente diritto di voto”.

Il Delegato dovrà presentare la delega alla Commissione Verifica Poteri esibendo un documento di riconoscimento, intendendosi per tale: carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi.

N.B. Nel caso in cui sia stata rilasciata delega a due o più soggetti diversi la stessa verrà ritenuta nulla, a meno che il Presidente dell'Affiliato delegante non comunichi la revoca di quelle che non ritiene più valide. La dichiarazione di revoca dovrà essere regolarmente sottoscritta dal delegante e alla stessa dovranno essere allegati i medesimi documenti previsti per la delega.

La revoca dovrà essere obbligatoriamente anche inviata dalla PEC dell'Affiliato delegante alla PEC assembleanazionalefisbb@pec.it entro le ore 12:00 del 19 luglio 2024.

6. COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri (di seguito CVP) è composta da tre membri, scelti e nominati dal Consiglio Federale. Il Presidente della CVP è nominato d'intesa con il CONI; i componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

La CVP decide inappellabilmente a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La CVP, si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Nazionale ed ha il compito di:

- accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto;
- verificare la regolarità delle schede di partecipazione all'Assemblea e la regolarità delle deleghe attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo, se necessario, un documento di identità;
- ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari, consegnando il contrassegno di partecipazione e di voto;
- risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe e di sostituzioni, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voto;
- redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta;
- redigere e presentare al Presidente dell'Assemblea e al Segretario il processo dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli Affiliati rappresentati, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti;

L'attività della CVP continua anche nel corso dei lavori assembleari, con il conseguente aggiornamento dei dati e termina i lavori allorquando ha espletato le formalità di cui ai precedenti punti.

La Commissione è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

7. COMMISSIONE SCRUTINIO

La Commissione Scrutinio (di seguito CS) è formata da minimo tre membri nominati dal Consiglio Federale che controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione Verifica Poteri. I componenti della CS non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali e fra qualsiasi avente diritto al voto.

La CS esplica tutte le operazioni concernenti le votazioni e ne redige il verbale. Con l'utilizzo di sistemi di voto in forma elettronica, la Commissione Scrutinio sovrintenderà al corretto svolgimento delle operazioni di voto. Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente.

8. QUORUM COSTITUTIVI DELL'ASSEMBLEA

Secondo quanto prescritto dall'art. 18, commi 3 e 4 dello Statuto, l'Assemblea si intende validamente costituita quando:

- in prima convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione (successiva di un'ora dalla prima) con la presenza, anche per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.

9. CARICHE FEDERALI DA ELEGGERE

Secondo quanto prescritto dall'art.19, comma 1 lettera b), l'Assemblea Elettiva viene indetta per procedere, al rinnovo delle seguenti cariche federali:

- Presidente federale;
- un (1) Consigliere in rappresentanza del Settore Biliardo;
- un (1) Consigliere in rappresentanza del Settore Bowling;
- cinque (5) Consiglieri di cui:
 - quattro (4) in rappresentanza delle Discipline sportive federali: Boccette, Bowling, Pocket e Stecca-Carambola;
 - uno (1) in rappresentanza di tutti gli Affiliati;
- due (2) Consiglieri in rappresentanza degli Atleti, di cui almeno uno di genere diverso;
- un (1) Consigliere in rappresentanza dei Tecnici;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Requisiti generali

Possono essere candidabili ed eleggibili tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art.62 dello Statuto e di seguito indicati:

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
- non avere in essere controversie giudiziarie con la Federazione, il CONI, altre Federazioni Sportive, Discipline Associate, o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI;
- non aver subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping

o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

- non avere un reddito che derivi, per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Requisiti particolari

Fermi i requisiti di cui sopra, possono essere candidabili ed eleggibili coloro che sono in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

- **per la carica di Presidente**
 - essere tesserato alla FISBB al momento del deposito della candidatura;
- **per la carica di Consigliere in rappresentanza del Settore**
 - essere tesserato alla FISBB al momento del deposito della candidatura;
 - appartenere al Settore (Biliardo o Bowling) per il quale si candida.
- **per la carica di Consigliere in rappresentanza della Disciplina**
 - essere tesserato alla FISBB al momento del deposito della candidatura;
 - appartenere alla Disciplina (Boccette, Bowling, Pocket e Stecca-Carambola) per la quale si candida.
- **per la carica di Consigliere in rappresentanza degli Atleti**
 - essere tesserato alla FISBB al momento del deposito della candidatura;
 - essere in attività o che siano stato tesserato per almeno due anni negli ultimi dieci prima dello svolgimento dell'Assemblea anche se tesserato presso Affiliati non aventi diritto di voto.
- **per la carica di Consigliere in rappresentanza dei Tecnici**
 - essere tesserato alla FISBB al momento del deposito della candidatura;
 - essere in attività o che siano stato tesserato per almeno due anni negli ultimi dieci prima dello svolgimento dell'Assemblea anche se tesserato presso Affiliati non aventi diritto di voto.
- **per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti**
 - essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel Registro dei Revisori Contabili.

È ammessa la candidatura anche da chi ricopra già una carica elettiva territoriale, previo il rispetto delle norme previste dallo Statuto. Il candidato eletto, entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'elezione (momento in cui sorge l'incompatibilità) dovrà optare per una delle due cariche e non potrà prendere possesso di nessuna delle due se non dopo aver fatto opzione. La dichiarazione di opzione dovrà essere

presentata per iscritto alla Segreteria Generale. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza d'ufficio dalla carica assunta posteriormente.

Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa Assemblea. Entro il termine di pubblicazione delle candidature il candidato che si trovi in tale situazione potrà optare per una, ritirando le altre candidature. In caso di mancato ritiro le candidature saranno ritenute inammissibili.

Gli Ufficiali di Gara che presentino la loro candidatura a una carica elettiva si intendono automaticamente sospesi dall'attività fino alla data delle elezioni. Qualora non siano eletti potranno svolgere nuovamente il ruolo di Ufficiali di gara.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ai sensi dell'art.26 dello Statuto le candidature alle cariche elettive devono essere presentate almeno 50 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e quindi, **entro il 31 maggio 2024**.

La candidatura deve essere presentata singolarmente:

- a mezzo PEC all'indirizzo assembleanazionalefisbb@pec.it; il candidato che non fosse in possesso di una PEC personale potrà utilizzare quella dell'Affiliato di appartenenza;
- direttamente presso le Segreterie federali sedi di Milano o Roma depositando la propria candidatura con tutti i documenti allegati in originale. Il personale federale, al fine di dare data certa invierà copia della candidatura da altra PEC alla PEC assembleanazionalefisbb@pec.it;
- con raccomandata A.R. all'indirizzo: FISBB – Via Piranesi, 46 – 20137 Milano. In questa ipotesi farà fede il timbro postale di arrivo; farà fede viceversa il timbro di partenza solo nel caso la lettera sia stata anticipata a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo segreteriagenerale@fisbb.it entro i termini predetti.

È esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di presentazione delle candidature.

La candidatura dovrà contenere tutti i dati previsti dallo Statuto e, in caso di verifica, dovrà essere inviata la documentazione originale alla Segreteria federale. Non saranno ritenute valide le candidature mancanti di tali dati (art.26, comma 3 dello Statuto).

Gli appositi modelli di candidatura predisposti sono pubblicati sulla homepage dei siti internet federali (<https://www.fibis.it> e <https://www.fisb.it>) nella sezione dedicata.

Competente a verificare la correttezza delle candidature presentate è la Segreteria Generale.

Le candidature saranno pubblicate sui siti internet federali (<https://www.fibis.it> e <https://www.fisb.it>) con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, ossia **il 19 giugno 2024**.

Nel caso in cui la Segreteria federale ravvisi illegittimità della candidatura, comunica senza ritardo il rigetto all'interessato.



Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste dal Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Presidente federale

La candidatura per la carica di Presidente federale **deve essere sottoscritta da almeno 10 Affiliati aventi diritto al voto, 6 Atleti e 6 Tecnici**. Tutti gli Atleti e i Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea possono sottoscrivere le candidature a condizione che appartengano a società affiliate aventi diritto di voto.

Consigliere federale

Per tutte le altre cariche nazionali (Consiglieri in rappresentanza Settore, Discipline, Affiliati, Atleti e Tecnici) la candidatura **deve essere sottoscritta da almeno 6 aventi diritto di voto per la categoria per la quale si presenta il candidato**.

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

La candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti richiede la sola sottoscrizione da parte del candidato.

Gli appositi modelli di sottoscrizione predisposti sono pubblicati sulla homepage dei siti internet federali (<https://www.fibis.it> e <https://www.fisb.it>) nella sezione dedicata.

Ogni avente diritto al voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiore ai soggetti da eleggere per ciascun ruolo. In caso di sottoscrizioni superiori ai limiti sopra indicati, la sottoscrizione sarà ritenuta nulla (quindi come mai apposta) a meno che il sottoscrittore non comunichi espressamente a quali candidature ritira la sottoscrizione, entro la data di pubblicazione delle candidature.

12. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria. In sede di Assemblea Elettiva, il Presidente è indicato dalla FISBB, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

Il Presidente provvisorio, se all'orario stabilito per la prima convocazione, dall'elenco consegnatogli dal Presidente della Commissione Verifica Poteri, risulta essere presente il quorum assembleare necessario ai sensi dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.

Se all'orario di prima convocazione non è presente il quorum necessario egli dovrà attendere la consegna del nuovo elenco all'orario di seconda convocazione e qualora raggiunto il quorum si dichiarerà aperti i lavori.

Su proposta del Presidente provvisorio, gli aventi diritto al voto o i delegati procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza (composto da Presidente, Vicepresidente, dal Segretario della FISBB, o da chi ne fa le veci e dalla Commissione di Scrutinio). All'Ufficio di Presidenza è funzionalmente affidato lo svolgimento dei lavori assembleari. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere scelti anche

tra soggetti non appartenenti alla FISBB La nomina dell'Ufficio di Presidenza può avvenire per acclamazione.

Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dirige i lavori assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno senza ritardi e prolissità. Il Presidente è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Dichiarata esaurita la discussione e la votazione di tutti gli atti ad essa relativi, è chiusa l'Assemblea. Controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi. In particolare:

- dopo aver dichiarato in via definitiva la costituzione dell'Assemblea Nazionale, darà comunicazione ufficiale delle candidature alla carica di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Atleta, di Tecnico e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, regolarmente presentate secondo quanto stabilito dall'articolo 26 dello Statuto;
- informa, senza indugio, l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e delle eventuali successive variazioni. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti, in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente. Su ciascun argomento inserito all'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salvo la rinuncia da parte di ciascuno di essi;
- redige, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta o con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

I Rappresentanti degli Affiliati, gli Atleti ed i Tecnici aventi diritto al voto o loro delegati possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, mozioni, ordini del giorno ed istanze, su argomenti posti all'o.d.g., purché risultino firmate da almeno un terzo degli aventi diritto al voto. È comunque insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea di accettare o meno mozioni d'ordine e di porle in discussione, ovvero di determinare l'ordine di precedenza delle stesse.

Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento posto all'ordine del giorno, ha facoltà di:

- prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di eccezionali circostanze, al di sotto dei 5 (cinque) minuti primi;
- togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero per divagazioni, prolissità od in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
- regolare la procedura e stabilisce il sistema di votazione per ogni singolo argomento all'ordine del giorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto;
- proclamare i risultati delle singole votazioni.

Vicepresidente dell'Assemblea

Nel caso di assenza temporanea o definitiva, egli sostituisce il Presidente dell'Assemblea assumendone i poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico. Collabora con il Presidente dell'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea cura la redazione del verbale ed esplica le sue funzioni in collaborazione con il Presidente dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea, redatto in duplice copia, una delle quali deve essere trasmessa al CONI dal Segretario e firmato dallo stesso e dal Presidente, deve essere depositato presso la Segreteria federale entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea stessa. Il verbale dell'Assemblea fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Ordine del giorno

1. Apertura dei lavori;
2. Nomina dell'Ufficio di Presidenza;
3. Relazione del Presidente federale uscente sull'attività svolta nel periodo del mandato trascorso;
4. Verifica e approvazione bilanci programmatici del periodo trascorso;
5. Esame ed approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo per il Quadriennio 2025-2028;
6. Interventi dei candidati alle cariche federali;
7. Operazioni di voto con le modalità previste dagli artt. 23 dello Statuto FISBB;
8. Scrutinio e successiva proclamazione degli eletti.
9. Accettazione cariche da parte degli eletti presenti;
10. Intervento del Presidente eletto;
11. Chiusura lavori.

Presentazione dei candidati e programmi

L'elenco dei candidati alle cariche federali deve essere a disposizione di tutti gli intervenuti. Copie degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine tassativo:

- Presidente federale;
- Consiglieri federali;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La presentazione avviene seguendo l'ordine alfabetico fatta eccezione per la carica di Presidente qualora risulti ricandidato l'uscente che in tal caso parlerà per primo.

Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'Assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i proponenti; può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

13. MODALITÀ DI VOTAZIONE

Il Presidente dell'Assemblea, prima di indire la votazione rammenta le modalità della stessa. In particolare, indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati. Ai sensi dell'art.23, comma 2 dello Statuto, le elezioni devono avvenire mediante sistemi di voto in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza, trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. La Federazione aderisce alle modalità e regole uniformi emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.

Ai sensi dell'art.37, comma 5 del Regolamento Organico coloro che si sono assentati durante le operazioni di voto per scheda segreta si considerano assenti ed i relativi voti non sono computati e vanno detratti dalla forza assembleare in sede di scrutinio.

Le votazioni devono essere separate e successive. Al momento delle operazioni di voto, gli aventi diritto al voto saranno chiamati ad effettuare le seguenti votazioni:

- Presidente federale, sarà votato da tutti gli aventi diritto al voto (Presidenti degli Affiliati o loro delegati, Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici);
- Consigliere in rappresentanza del Settore (Biliardo e Bowling), sarà votato esclusivamente dai Presidenti degli Affiliati o loro delegati aventi diritto di voto per quel Settore;
- Consiglieri in rappresentanza delle Discipline, saranno votati da tutti i Presidenti degli Affiliati o loro delegati aventi diritto al voto (a prescindere dal Settore e dalla Disciplina di appartenenza). Al termine della votazione sarà stilata una graduatoria e risulteranno eletti coloro che in rappresentanza di ciascuna Disciplina hanno raggiunto il maggior numero di voti;
- Consigliere in rappresentanza di tutti gli Affiliati, sarà votato da tutti i Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto (a prescindere dal Settore e dalla disciplina di appartenenza);
- Consiglieri in rappresentanza degli Atleti, saranno votati da tutti gli Atleti aventi diritto al voto;
- Consigliere in rappresentanza dei Tecnici, sarà votato da tutti i Tecnici aventi diritto al voto;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà votato da tutti gli aventi diritto al voto (Presidenti degli Affiliati o loro delegati, Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici).

L'elezione delle cariche sopra riportate avviene con l'espressione di preferenze.

Ogni elettore potrà esprimere un totale massimo di preferenze non superiore al numero delle cariche da eleggere. È possibile non esprimere tutte le preferenze o lasciare la scheda bianca.

In particolare:

- Presidente: nella votazione del Presidente può essere indicato un solo nome: In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- Consiglieri in rappresentanza dei Settori: nella votazione potrà essere indicato un solo nominativo per ciascun Settore. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;

- Consiglieri in rappresentanza delle Discipline: nella votazione potrà essere espresso un nominativo tra i soggetti candidati in rappresentanza di ciascuna singola Disciplina sportiva. Pertanto, tutti gli Affiliati aventi diritto di voto potranno esprimere:
 - una sola preferenza per i candidati in rappresentanza della Disciplina Stecca-Carambola;
 - una sola preferenza per i candidati in rappresentanza della Disciplina Boccette;
 - una sola preferenza per i candidati in rappresentanza della Disciplina Pocket;
 - una sola preferenza per i candidati in rappresentanza della Disciplina Bowling.In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- Consigliere in rappresentanza di tutti gli Affiliati: nella votazione tutti gli Affiliati aventi diritto di voto potranno indicare un solo nominativo tra i candidati in rappresentanza di tutti gli Affiliati. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- Consiglieri in rappresentanza degli Atleti: nella votazione degli Atleti possono essere indicati due nominativi. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- Consigliere in rappresentanza dei Tecnici: nella votazione dei Tecnici potrà essere indicato un solo nominativo. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: nella votazione potrà essere indicato un solo nome. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

Il Presidente federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

La votazione del Consiglio avviene con l'espressione di preferenze fino al numero delle cariche disponibili. Formata la graduatoria di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti, fermo restando la rappresentanza di genere, quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al corrispondente numero di cariche da eleggere. Sono eletti Consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.

In tutte le Elezioni in cui due candidati riportino un uguale numero di voti, la graduatoria è stabilita mediante ballottaggio senza eccezione alcuna, ai sensi dell'art.26, commi 11 e 12 dello Statuto.

Il candidato neoeletto deve depositare formale accettazione della carica entro la data fissata per la convocazione del primo Consiglio Federale presso la Segreteria dell'Organo competente oppure direttamente al Segretario dell'Assemblea che lo ha eletto, il quale ne farà menzione e la alleggerà al verbale. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'eletto si intende decaduto dalla carica e si procederà alla sua sostituzione ai sensi delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

Eventuali ricorsi avverso la validità dell'Assemblea possono essere presentati dagli aventi diritto di voto al Tribunale Federale ai sensi dell'art.18, comma 5 dello Statuto.

Normativa applicabile

Per il regolare funzionamento e svolgimento si farà riferimento esclusivamente alle disposizioni:

- dello Statuto federale;
- del Regolamento Organico;
- delle presenti Norme Attuative;
- del “Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”;
- delle “Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico”.

Elenco moduli pubblicati sul sito federale

Di seguito si riporta il dettaglio della modulistica pubblicata:

- **Candidature**
 1. Candidatura Presidente federale
 2. Consigliere federale in rappresentanza Settore
 3. Consigliere federale in rappresentanza Disciplina
 4. Consigliere federale in rappresentanza Affiliati
 5. Consigliere federale in rappresentanza Atleti
 6. Consigliere federale in rappresentanza Tecnici
 7. Candidatura Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
 8. Tabella aggiuntiva per sottoscrizioni ricevute Presidente Affiliato
 9. Tabella aggiuntiva per sottoscrizioni ricevute Atleta
 10. Tabella aggiuntiva per sottoscrizioni ricevute Tecnico
- **Sottoscrizioni**
 1. Presidente federale modulo di sottoscrizione Presidente
 2. Presidente federale modulo di sottoscrizione Atleta
 3. Presidente federale modulo di sottoscrizione Tecnico
 4. Consigliere federale in rappresentanza Settore Biliardo
 5. Consigliere federale in rappresentanza Settore Bowling
 6. Consigliere federale in rappresentanza Disciplina Boccette
 7. Consigliere federale in rappresentanza Disciplina Bowling
 8. Consigliere federale in rappresentanza Disciplina Pocket
 9. Consigliere federale in rappresentanza Disciplina Stecca-Carambola
 10. Consigliere federale in rappresentanza Affiliati
 11. Consigliere federale in rappresentanza Atleti
 12. Consigliere federale in rappresentanza Tecnici
- **Deleghe**
 1. Delega interna (stesso Affiliato) ad un componente del Consiglio Direttivo
 2. Delega esterna ad altro Affiliato avente diritto di voto